

Sent. 95/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

Dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80433 da XX

(cod. fisc. omissis), nato a

omissis, il omissis, ivi residente in Via omissis,

rappr. e dif. dall'Avv. Fausto Maria Giachi

ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale

in Roma, via Conca d'Oro n. 289;

Contro

-I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale- gestione dipendenti pubblici, in persona del

legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma,

Via Ciriaco il Grande n.21 e sede provinciale di Roma

via Laterani 34 e sede Roma Largo Josemaria Escriva

de Balaguer n. 11, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avvocato Andrea Botta con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare

Beccaria n.29;

per accertare e dichiarare la sussistenza dei

presupposti per il riconoscimento del proprio diritto

alla pensione di reversibilità della madre Sig.ra

ZZ (già titolare di pensione CPDEL) e per

l'effetto di condannare l'INPS al pagamento della

pensione di reversibilità e spese di lite;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Giachi per il

ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'INPS.

FATTO

1. Il ricorrente ha presentato domanda, in data

31.1.2023, volta ad ottenere la pensione di

reversibilità quale orfano maggiorenne inabile della

madre ZZ, deceduta il omissis (risulta in

atti tutrice del Sig. XX la Sig. YY, nata a omissis, il omissis, in virtù

di nomina del Giudice Tutelare di Roma cronol. n.

2237/2021 del 23/02/2021).

2. Si è costituito l'INPS dichiarando che,

come comunicato dalla Sede competente, in data

31/07/2017 il Sig. QQ quale coniuge

superstite di ZZ nata il omissis e

deceduta il omissis ha presentato domanda

telematica di pensione di reversibilità, indicando

tra gli aventi diritto anche l'attuale ricorrente.

Solo in data 31/01/2023, tuttavia, il ricorrente ha

presentato domanda telematica di pensione di

reversibilità quale orfano maggiorenne inabile di

ZZ, già titolare di pensione.

Con verbale del 30/01/2024 la Commissione Medica di

Verifica per i Dipendenti Pubblici INPS ha

riconosciuto che per il ricorrente sussiste assoluta

e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi

attività lavorativa alla data del omissis, ai

sensi del combinato disposto del nell'art. 22 della

legge 21 luglio 1965, n. 903 e dell'art. 8, primo

comma della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'Istituto

ha quindi conferito all'interessato la pensione di

reversibilità iscr.n.70610448 a decorrere dal

1/02/2018, liquidato su rata gennaio 2025 con

trattenuta di un quinto degli arretrati spettanti

per ricalcolo della pensione invalidità civile. Sono

stati corrisposti interessi e rivalutazione

monetaria dal 01/02/2023 (mese successivo alla

presentazione della domanda).

Ha riferito che sulla rata di febbraio/marzo 2025

l'INPS provvederà a variare la pensione nella misura

70% dal 1/03/2021 (mese successivo al decesso avvenuto il omissis del vedovo QQ).

3. All'odierna udienza le parti hanno confermato anche il pagamento di quanto dovuto, chiedendo la cessazione; parte ricorrente ha insistito per le spese, l'INPS si è opposto.

4. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, all'epoca del decesso del de cuius.

6. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine al riconoscimento della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne invalido, alla riliquidazione nei termini suddetti, all'adozione del provvedimento, ed al correlato pagamento del dovuto e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

Al legale antistatario avv. Fausto Maria Giachi sono dovute le spese legali a carico dell'INPS come liquidate in dispositivo, in ragione del tempo

intercorso fra la domanda, il riconoscimento del
requisito sanitario ed infine il provvedimento
pensionistico e la correlata liquidazione e
pagamento. Nulla per le spese di giudizio stante la
relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni
contraria eccezione reietta,
dichiara la cessazione della materia del contendere
Al legale dichiaratosi antistatario avv. Fausto
Maria Giachi sono dovute le spese legali a carico
dell'INPS, che si liquidano in € 300 (trecento).
Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga
apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo
52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi
della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13
febbraio 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA